



Prot. n. * _____/2019
(*riportato nei metadati DoQui)
Class. 6.10.20/02_Pidr/684/2019A/A

Alessandria, _____

Alla Provincia di Asti
Servizio Ambiente
Piazza Vittorio Alfieri, 33 - 14100 ASTI
(PEC provincia.asti@cert.provincia.asti.it)

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Via Roma, 13
14055 Costigliole d'Asti
(PEC: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it)

OGGETTO: PIAT1430 – Castagnole delle Lanze (AT) – Fiume Tanaro.

LL.RR. 23/2016, 40/98. Istanza di coltivazione mineraria nella cava di sabbia e ghiaia denominata "Casone 2", sita in loc. Casone del Comune di Castagnole delle Lanze (AT).

Pratica S.U.A.P. 146/2019 – S.I.A.P. 2.O: TRA 1772019_RUEL.

Proponente: Ruella Giuseppe Escavazioni.

In riferimento alla procedura relativa all'istanza in oggetto, il sottoscritto Dirigente F.F. Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale:

VISTA la documentazione progettuale trasmessa, agli atti della scrivente Agenzia;

VISTA la relazione di compatibilità idrologico-idraulica e le relative simulazioni idrauliche effettuate:

- con modello monodimensionale di moto permanente per le diverse portate considerate aventi diverso tempo di ritorno (20, 100 e 200 anni) , nello stato di fatto e di progetto (nella conformazione di fondo scavo);

VISTE la sintesi dei risultati delle simulazioni idrauliche effettuate, le verifiche sul trasporto solido e le conclusioni fatte dal progettista nella succitata relazione di compatibilità idrologico-idraulica;

Per eventuali comunicazioni utilizzare il seguente indirizzo di posta certificata: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po
UFFICIO OPERATIVO ALESSANDRIA
Piazza Turati, 4 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131/254095 - Fax. 0131/260195
www.agenziapo.it
email: ufficio-al@agenziapo.it
pec: ufficio-al@cert.agenziapo.it

CONSIDERATO che il progetto di ripristino prevede il completo ritombamento dell'invaso di cava a coltivazione ultimata, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che l'intervento si colloca all'interno della fascia fluviale B del P.A.I.;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITA' AI SENSI DEL PAI**

alla realizzazione dell'intervento di coltivazione così come previsto negli elaborati progettuali trasmessi, che depositati agli atti, formano parte integrante del presente Nulla osta idraulico anche se non materialmente allegati allo stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Alessandria riterrà eventualmente necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Resta inteso che in fascia A-B non è autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico potrebbero costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
2. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente;
3. il Richiedente dovrà comunicare a Questo Ufficio per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori di coltivazione; a lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che "l'intervento di coltivazione è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di collaudo/regolare esecuzione" dell'intervento di coltivazione di che trattasi;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

4. gli accumuli temporanei dei materiali estratti dovranno essere organizzati in modo tale da non indirizzare, in caso di piena, le acque di esondazione verso opere idrauliche o infrastrutture civili.

5. gli eventuali depositi temporanei conseguenti e connessi all'attività estrattiva di coltivazione in fascia B dovranno avere carattere limitato nel tempo, conformazione ed estensione tali da non ridurre la capacità di portata e comportare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
6. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, il piano di coltivazione dovrà essere adattato alle nuove condizioni senza che la Ditta richiedente possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
7. in nessun caso il Richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
8. la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo e nel sito di estrazione, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli ed all'adozione di tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità che dovessero rendersi necessarie. In corrispondenza del cantiere, dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici nel corso d'acqua e nel sito di estrazione raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori;
9. l'accesso ed uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua della Ditta richiedente;
10. a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

11. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
12. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
13. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
14. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
15. in corrispondenza della località ove debbono realizzarsi le opere autorizzate, il Richiedente dovrà porre in sito una tabella con indicati gli estremi della concessione.

Resta inteso che qualora nel corso dell'iter autorizzativo dovesse emergere la necessità di prevedere modifiche alle opere sino ad ora progettate ed agli atti di quest'Agenzia, o di integrare le stesse con opere

accessorie, queste dovranno essere oggetto di specifico nuovo parere da parte di quest'Agenzia.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 5 anni ai fini del rilascio del relativo provvedimento concessorio, decorrenti dalla data di emissione, e continuerà a valere per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, compreso le eventuali proroghe concesse, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 2).

Si rimane in attesa della trasmissione del relativo provvedimento concessorio che verrà rilasciato.

R.P.: Ing. Luigi Vattimo

IL DIRIGENTE F.F.
Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI
(firmato digitalmente)